



zione Ordinaria - alle seguenti condizioni :

- a- tasso d'interesse del 4,50% ;
- b- rimborso del mutuo in anni 20, mediante pagamento di rate bimestrali di importo pari ad un sesto dell'annualità posticipata di ammortamento, oppure, qualora la Provincia lo richieda o lo stato della disponibilità del capitale delegabile lo renda necessario, in anni 25, previa applicazione, in tal caso, del maggior tasso del 4,75% o di un diritto di commissione dell'1,45% da corrispondere, una volta tanto, sull'importo del mutuo;

c- garanzia costituita dal riacco di delegazioni sulla sovraimposta fondiaria provinciale;

2^o) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento dell'operazione stessa.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta in data odierna, approva.

8. - Mutui e Comuni

